

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 24/02/2025

FATTO

A. In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 05/11/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/05/2020, il ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 2.092,30 a titolo di commissioni per la gestione del finanziamento, commissioni per il perfezionamento del finanziamento, commissioni in favore dell'intermediario del credito, interessi corrispettivi, oltre agli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata.

B. Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo: in via preliminare, che in data 10/08/2024 ha ricevuto una comunicazione relativa ad una "presunta cessione di potenziali crediti" vantati per il finanziamento in esame, in virtù della quale evidenzia la mancanza di legittimazione attiva in capo al procuratore volontario, il quale dichiara di agire "esclusivamente" in nome e per conto del ricorrente; nel merito, che in sede di conteggio estintivo ha provveduto a rimborsare la quota non maturata delle spese di incasso quote e delle commissioni della mandataria per gestione del finanziamento; l'avvenuta restituzione degli interessi corrispettivi. Pertanto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).

2. Preliminarmente, il Collegio è chiamato ad esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevato dall'intermediario.

Infatti, l'intermediario rileva che il ricorso risulta proposto da una società, la quale dichiara di agire in nome e per conto del ricorrente: in particolare, prima della proposizione del ricorso, è intervenuta una cessione di credito, con la quale il ricorrente ha ceduto alla società il 50% del credito riveniente dal mancato rimborso - in sede di estinzione anticipata - degli oneri non goduti.

Sul punto, l'intermediario contesta altresì la violazione delle disposizioni ABF in relazione alla nozione di "cliente", in quanto osserva che la società in questione, pur presentando il ricorso in nome per conto del mutuatario, in realtà opera in proprio, così risultando sostanzialmente carente di legittimazione per non essere mai stata effettivamente cliente dell'intermediario.

3. Ciò premesso, il Collegio osserva che, nel caso in esame, il ricorso è materialmente proposto da soggetto che dichiara di agire in nome e per conto del cliente. Non si può pertanto dubitare del fatto che la posizione di ricorrente spetti esclusivamente a quest'ultimo e non al rappresentante volontario.

Orbene, non vi sono ragioni di dubitare dell'efficacia – sia inter partes, sia nei confronti dell'intermediario, al quale è stata notificata - della cessione con la quale il cliente ha ceduto alla società "il 50% del credito riveniente dalle somme dovute da parte del debitore ceduto a titolo di rimborso/ripetizione di indebito, e la totalità di quanto anticipato dalla cessionaria. Sul punto, si è recentemente espresso il Collegio di Coordinamento che, nella decisione n. 277 del 13/01/2025, ha enunciato il seguente principio di diritto: "La cessione totale o parziale a un terzo del credito relativo al rimborso delle somme dovute al consumatore in dipendenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in mancanza di un espresso condizionamento, produce un effetto immediatamente traslativo della titolarità del diritto ceduto. Ne consegue che - non essendo il cessionario 'cliente' dell'intermediario - la domanda proposta all'Arbitro per il rimborso delle predette somme risulta ammissibile soltanto nei limiti della quota di credito non ceduta e, dunque, spettante personalmente al consumatore, fermo restando il diritto del cessionario di ottenere in altra sede quanto cedutogli".

Pertanto, considerando che la società procuratrice ha dichiarato di agire in nome e per conto del cliente, la legittimazione sussiste per il 50% del credito.

Resta confermato, invece, che la società cessionaria non può agire dinanzi all'Arbitro per il residuo 50% in nome e per conto del cliente, in quanto quest'ultimo non è più titolare del credito; né avrebbe potuto agire in proprio, in quanto non è cliente dell'intermediario.

In definitiva, deve ritenersi che la legittimazione del ricorrente sussista limitatamente al 50% del credito invocato.

4. Nel merito, il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.

5. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della

individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

6. L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dal ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.

7. In particolare, il Collegio, conformemente ai propri precedenti (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 5159/2023; decisione n. 3307/2023) accerta la natura recurring degli interessi corrispettivi e delle commissioni mandatario di cui alla lett. b) del SECCI; di contro, hanno natura up front le commissioni mandatario di cui alla lett. a) del SECCI e le provvigioni di cui alla lett. c).

8. Pertanto, in base ai criteri sopra illustrati, il ricorrente ha diritto al rimborso di € 1.619,00, come emerge dal seguente prospetto, che tiene conto delle restituzioni già operate, delle quali risulta evidenza in atti:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	54
rate residue	66

TAN ▶	4,75%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	55,00%
- in proporzione alla quota	32,56%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	Interessi corrispettivi (recurring)	€ 7.216,91	€ 3.969,30	€ 2.349,82	<input type="radio"/>	€ 2.350,22	€ 1.619,08
<input type="radio"/>	Comm. mandat. lett. a) (up front)	€ 703,20	€ 386,76	€ 228,96	<input type="radio"/>		€ 228,96
<input type="radio"/>	Comm. mandat. lett. b) (recurring)	€ 703,20	€ 386,76	€ 228,96	<input type="radio"/>		€ 386,76
<input type="radio"/>	Provvigioni lett. c) (up front)	€ 1.406,40	€ 773,52	€ 457,92	<input type="radio"/>	€ 457,97	-€ 0,05
<input type="radio"/>	(recurring)		€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
	rimborsi commissioni lett. A) e b)					€ 615,77	-€ 615,77
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.619
interessi legali							si

Avendo il ricorrente ceduto il 50% del proprio credito, la domanda, per le ragioni sopra illustrate, può essere accolta soltanto per il residuo 50%, ovvero per € 810,00.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 810,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI